



**STATUTO DELLA
RETE ASSOCIATIVA
E.S.S.E. – ENTE SPORTIVO SOCIALE EUROPEO
NORME GENERALI**

ART. 1 – Denominazione e Preambolo

1. **E.S.S.E., ENTE SPORTIVO SOCIALE EUROPEO**, di seguito indicato con "E.S.S.E.", è una libera Associazione con durata illimitata e non ha scopo di lucro; ha sede in Roma e potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'Estero.
2. E.S.S.E. è costituito nella forma di **RETE ASSOCIATIVA** così come prevista e disciplinata dall'art. 41 e correlati del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, denominato Codice del Terzo Settore, con il fine di rappresentare i valori e le istanze degli Enti del terzo settore che operano nell'ambito della promozione sportiva, sociale, turistica, del volontariato, della formazione professionale, della promozione culturale e ambientale, della protezione civile e dell'associazionismo in genere.
3. E.S.S.E., anche attraverso strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
4. Inoltre, E.S.S.E. al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge può svolgere attività di:
 - a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
 - b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

E.S.S.E. è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque, in condizioni di democraticità, uguaglianza e pari opportunità.



ART. 2 – Scopi Associativi

1. E.S.S.E. si prefigge di raggiungere i seguenti scopi:

- a) aumentare e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano;
- b) favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere lo sviluppo degli Enti aderenti, valorizzando l'attitudine delle organizzazioni che ne fanno parte a sostenersi l'un l'altra;
- c) impegnarsi in un progetto comune di crescita morale, culturale, turistica, civile, sociale ed economica dell'Italia, nella prospettiva europea;
- d) promuovere gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni aderenti a livello internazionale, nazionale e locale nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e delle altre organizzazioni, economiche e sociali;
- e) promuovere la ridefinizione di un sistema educativo ispirato ai principi di solidarietà, universalità e sussidiarietà, che riconosca e valorizzi la partecipazione dei cittadini, secondo l'art. 118, comma IV della Costituzione Italiana;
- f) esprimere un continuativo e corale impegno per la legalità e contro il razzismo e per la lotta contro qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
- g) operare per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e della cittadinanza attiva, di promozione sportiva e in generale di tutti gli Enti del Terzo Settore,
- h) sostenere lo sviluppo della cooperazione sociale, della mutualità volontaria e di ogni altra forma di impresa sociale, atta ad aumentare la disponibilità e la fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla persona, culturali, sportivi, ambientali, di welfare ed a creare nuova occupazione soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;



i) promuovere lo sviluppo di un nuovo sistema economico e finanziario, che si basi su principi di solidarietà, eticità, democraticità e trasparenza e che, ponendo la persona al centro della sua attività, si faccia carico di contrastare ogni squilibrio sociale, culturale e territoriale nel paese;

l) promuovere lo sviluppo complessivo degli Enti del terzo Settore con una vocazione prevalente alla formazione e alla educazione, anche attraverso strumenti e modalità di partenariato e di consultazione continuativa anche con il concorso di Enti Pubblici e di altri Enti privati.

ART. 3 – Attività Sociali

1. La durata dell'Associazione è illimitata, ma potrà essere anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea.

2. L'associazione si propone in particolare di svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1 Dlgs 117/2017, in via esclusiva o principale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;



- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

3. E.S.S.E. può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e a tal fine è demandata al Consiglio Direttivo, d'intesa con il Presidente Nazionale, la individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni. Laddove E.S.S.E. svolga attività diverse, sarà obbligatorio attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.



4. E.S.S.E. può, inoltre, esercitare attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, pubblicità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo settore.

5. E.S.S.E. si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, delle attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati. I volontari regolarmente iscritti nell'apposito registro, di cui all'art. 17 comma 1 del d.lgs 117/2017, svolgono tale attività, in ossequio alle prescrizioni di legge, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

6. Per conseguire gli scopi associativi E.S.S.E:

- a) promuove e organizza attività volte alla diffusione dei valori, dei progetti e istanze delle realtà organizzate dagli Enti aderenti;
- b) collabora con gli organismi che concorrono alla diffusione dei propri scopi e valori;
- c) si dota, anche tramite accordi, protocolli di intesa, contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei;
- d) compie tutti gli atti e conclude tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, predispone marchi, nonché promuove, costituisce, assume interessenze e partecipazioni in enti e organismi, capaci di diffondere gli scopi sociali e che non siano in contrasto con i valori del presente Statuto.

ART. 4 - Settori

1. Al fine di favorire un'efficace rappresentanza, coordinamento e valorizzazione delle Associazioni affiliate, queste ultime sono raggruppate in articolazioni di ESSE a carattere tematico, denominate Settori, che riflettono la prevalente attività di interesse generale svolta o lo specifico ambito operativo, fermo restando che



l'inquadramento in un determinato settore non preclude lo svolgimento di attività plurime da parte degli enti associati, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

2. L'attribuzione al Settore avviene in sede di affiliazione su dichiarazione dell'ente, con riferimento all'attività prevalente tra quelle effettivamente esercitate. La valutazione circa la prevalenza dell'attività ai fini dell'individuazione del settore avviene sulla base di seguenti criteri:

- l'oggetto sociale dell'ente;
- la tipologia e l'incidenza delle attività svolte negli ultimi due esercizi;
- l'eventuale iscrizione a registri speciali di settore.

3. I Settori tematici sono così individuati:

- **Settore SPORT:** per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
- **Settore PARASPORTIVO:** per enti sportivi che promuovono lo sport per persone con disabilità;
- **Settore TURISMO SOCIALE:** per gli enti che svolgono in via prevalente attività di promozione turistica;
- **Settore AMBIENTE:** per gli enti che operano prevalentemente nel campo della tutela ambientale, della sostenibilità e dell'educazione ambientale;
- **Settore CENTRO STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE:** per gli enti che realizzano attività formative e di studio, anche attraverso Centri Studi e agenzie formative accreditate o non accreditate;
- **Settore Multidisciplinare:** per gli altri Enti che non rientrano in modo prevalente nei settori sopra elencati.

4. Ogni Settore è dotato di uno **Statuto** e di **proprio regolamento** che espliciti:

- l'appartenenza alla rete associativa E.S.S.E.;
- la democraticità interna;



- la composizione del Consiglio Direttivo Nazionale del Settore, composto da un numero di membri fino a sette, eletti dall'assemblea degli associati;
 - l'autonomia gestionale ed economica nel rispetto dei principi generali, con la trasmissione del bilancio ad E.S.S.E.
5. Ciascun Settore può istituire Comitati Regionali nel rispetto dello statuto del Settore. Tali comitati, attraverso la loro base associativa, eleggono un Consiglio Direttivo Regionale composto da un massimo di cinque membri.
6. La costituzione di ciascun Settore e di ciascun Comitato Regionale di Settore è soggetta a riconoscimento da parte del Consiglio Direttivo Nazionale di E.S.S.E., che può esercitare poteri di commissariamento in caso di gravi irregolarità gestionali, amministrative o statutarie.

ART. 5 – Soci

1. Possono associarsi ad E.S.S.E., acquisendo la qualità di Socio, le associazioni, le federazioni, le organizzazioni e i coordinamenti nazionali di organismi privati, tutti gli Enti di Terzo Settore, legalmente costituiti, composti da persone fisiche e giuridiche, che:
- a) non perseguono finalità lucrative e operino nell'interesse generale;
 - b) prevedono un sistema di governance democratica, valorizzando la dimensione associativa ed i rapporti con i propri soci;
 - c) siano amministrati da organi composti da persone elette che risultino esenti da condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
 - d) si impegnano al regolare versamento della quota.
2. La domanda di associazione sarà soggetta ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale il quale, però, in caso di rigetto della stessa, dovrà darne formale comunicazione debitamente motivata.
3. L'affiliazione ad E.S.S.E. cessa:
- a) per recesso o scioglimento volontario dell'ente associato;
 - b) per mancato rinnovo dell'affiliazione;



c) per esclusione dell'associato a seguito della perdita dei requisiti richiesti.

4. In caso di perdita dell'affiliazione per uno dei motivi indicati, il Socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.

5. La perdita per qualunque causa della qualità di Socio comporta l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti.

ART. 6 – Quote

1. I Soci sostengono i costi di funzionamento di E.S.S.E. tramite il versamento di quote associative annuali in ragione della loro capacità contributiva e secondo criteri di progressività che sono stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale.
2. I Soci devono provvedere al versamento delle quote con le modalità ed entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
3. Il mancato o ritardato pagamento, entro sei mesi, delle quote associative comporta, previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, la sospensione dei diritti associativi, e, in caso di perdurante morosità previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, l'esclusione da E.S.S.E. Contro la decisione del Consiglio Direttivo Nazionale è possibile inoltrare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione della decisione.

ART. 7 – Organi Sociali

1. Sono Organi Sociali:
 - a) L'Assemblea Nazionale;
 - b) Il Consiglio Direttivo Nazionale;
 - c) La Giunta Esecutiva Nazionale
 - d) Il Presidente Nazionale;
 - e) Il Vice Presidente Vicario;
 - f) Il Segretario;
 - g) L'Organo di Controllo
 - h) Il Collegio dei Probiviri.



ART. 8 – L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata, anche con modalità telematiche, dal Consiglio Direttivo Nazionale almeno 15 (quindici) giorni prima del suo svolgimento. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a non meno di 10 (dieci) giorni. Qualora il Consiglio Direttivo Nazionale non provveda, l'Assemblea è convocata dal Collegio dei Probiviri.
2. Ogni socio, in regola con le procedure di affiliazione, ha diritto ad un solo voto in assemblea.
3. L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale coadiuvato dal Segretario Nazionale.
4. L'Assemblea Nazionale è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci, ivi comprese le deleghe, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.
5. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.
6. Per deliberare le modifiche statutarie, nonché la trasformazione, scissione e fusione, in prima convocazione, è necessaria la presenza dei 2/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 9 – Compiti dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale:
 - a) definisce la linea politica, nonché le strategie e gli orientamenti di E.S.S.E.;
 - b) approva il programma annuale e ne verifica l'attuazione;
 - c) apporta modifiche allo Statuto;
 - d) elegge, ogni cinque anni, con votazioni a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente Nazionale ed il Collegio dei Probiviri;
 - e) nomina i componenti dell'Organo di Controllo;
 - f) delibera sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Ente;
 - g) revoca, attraverso l'approvazione di apposita mozione di sfiducia, il mandato a tutti o a singoli componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e/o al Presidente e ne dispone la



immediata sostituzione. La mozione di sfiducia, presentata al Presidente del Collegio dei Probiviri, deve essere sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci. L'Assemblea Nazionale, nel corso della riunione, convocata dal Presidente del Collegio dei Probiviri, decide sulla mozione di sfiducia con votazione a scrutinio segreto;

h) approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;

i) decide sui provvedimenti disciplinari o di espulsione proposti dal Collegio dei Probiviri;

j) approva su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, il regolamento elettorale ed eventuali regolamenti interni nonché ogni loro modificazione, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto;

k) delibera sull'azione di responsabilità contro gli organi sociali, di cui all'art. 25, comma 1, lett. d) del Codice del Terzo Settore (CTS);

l) esercita gli altri poteri attribuitigli dallo Statuto.

2. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale hanno diritto di voto nell'Assemblea Nazionale, ma si astengono in caso di approvazione del bilancio o di decisioni che li riguardano personalmente.

3. L'Assemblea Nazionale vota di norma in modo palese; vota a scrutinio segreto, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni si intendono assunte, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 10 – Il Consiglio Direttivo Nazionale

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo di amministrazione di cui all'art. 26 del Codice del Terzo Settore e può delegare la Giunta Esecutiva Nazionale compiti operativi di ordinaria amministrazione.

2. È composto da cinque fino a quindici membri, compreso il Presidente, dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

3. I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale che, nell'arco dell'anno solare, senza giustificato e grave motivo, siano risultati assenti a tre riunioni consecutive decadono automaticamente e sono sostituiti nella successiva riunione dell'Assemblea Nazionale.

4. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al suo interno il Segretario Nazionale, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato eletto dall'Assemblea dei Soci.



5. Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo esecutivo delle delibere dell'Assemblea Nazionale e come tale ha la facoltà di promuovere ogni iniziativa in ordine al perseguimento degli scopi statuari di E.S.S.E. Esercita, inoltre, le facoltà e i poteri attribuiti dal presente Statuto.

Nello specifico:

- a) Delibera e dispone le spese necessarie nei limiti del bilancio preventivo per assicurare il buon andamento dell'E.S.S.E. nel quadro degli indirizzi indicati dall'Assemblea Nazionale.
 - b) Approva la costituzione, le elezioni, gli Statuti ed i Regolamenti dei Settori;
 - c) Approva il bilancio preventivo, predisposto dalla GEN, le relative variazioni ed il conto consuntivo, rimettendoli all'Assemblea Nazionale per l'approvazione;
 - d) Ratifica tutte le delibere assunte in via d'urgenza dal Presidente Nazionale;
 - e) Fissa le quote d'affiliazione all'E.S.S.E.;
 - f) Delibera sulle domande d'affiliazione;
 - g) Determina i settori operativi dell'E.S.S.E. costituiti distintamente ai sensi dell'art.4;
 - h) Nomina i Coordinatori Regionali, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale;
 - i) Svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto.
6. Il Consiglio Direttivo Nazionale può decidere di affidare ai propri componenti incarichi specifici, stabilendone contenuti e durata.
7. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente con dieci giorni di preavviso e si riunisce di norma ogni due mesi, anche in modalità telematiche. Viene convocato anche se ne fanno richiesta almeno otto membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide se assunte alla presenza di almeno la maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Il Consiglio Direttivo Nazionale, inoltre, in caso d'irregolare gestione amministrativa o di mancato funzionamento degli Organi dei Settori, di dimissioni del Presidente di Settore o di Comitato Regionale di Settore, di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo di Settore o di Comitato Regionale di Settore, nonché in caso di gravi e ripetute violazioni dell'Ordinamento Sociale da parte degli Organi di Settore, scioglie il Consiglio Direttivo di Settore o il Comitato Regionale di Settore nominando un Commissario



Straordinario, che dovrà provvedere alla ricostruzione degli Organi decaduti entro 60 giorni mediante convocazione dell'assemblea dei soci.

9. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge, nel suo interno, la Giunta Esecutiva Nazionale, composta dal Presidente Nazionale e da sei Vice-Presidenti Nazionali dell'E.S.S.E, di cui uno Vicario.
10. Nei casi di dimissioni o cessazione della carica per qualsivoglia motivo del Presidente o della metà più uno dei componenti il C.D.N. si avrà la decadenza immediata del Presidente e dell'intero C.D.N. In tal caso si dovrà procedere, entro sei giorni dalla decadenza dell'organo, alla convocazione dell'Assemblea Nazionale per il rinnovo delle cariche, la quale dovrà essere tenuta nei 16 giorni successivi alla convocazione.
11. Le funzioni di membro del C.D.N. sono esercitate a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute.
12. E' facoltà del C.D.N. assumere personale qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle attività volte al conseguimento dei fini dell'E.S.S.E. determinandone le funzioni e la retribuzione, nel pieno rispetto delle norme di legge.
13. Le deliberazioni del C.D.N. sono immediatamente esecutive.

ART. 11 – La Giunta Esecutiva Nazionale

1. La Giunta Esecutiva Nazionale è costituita da sette membri: il Presidente Nazionale dell'E.S.S.E. e 6 (sei) Vice Presidenti eletti dal C.D.N. tra i suoi componenti.
2. Partecipa alla G.E.N. con voto consultivo il Segretario Nazionale dell'E.S.S.E.
3. La G.E.N. ha i seguenti compiti:
 - a) Adotta i provvedimenti necessari per l'ordinaria e corrente amministrazione;
 - b) Predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del C.D.N.;
 - c) Esegue le delibere del C.D.N.;
 - d) Propone i Coordinatori Regionali;
 - e) Nomina i componenti degli Uffici della Segreteria Nazionale;
 - f) Istituisce commissioni o settori.
4. Gli Organi, le Commissioni e i Settori potranno usare la denominazione E.S.S.E. ed il logo con la specificazione del settore ed è facoltà della Giunta Esecutiva Nazionale revocare l'uso del nome e del logo, con successiva ratifica del C.D.N.



5. Le deliberazioni della G.E.N. sono valide se assunte alla presenza di almeno la maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le deliberazioni assunte nelle materie di competenza del C.D.N. devono essere sottoposte alla ratifica dello stesso, nella sua prima riunione utile.
6. La G.E.N. può essere integrata di volta in volta da tecnici, dirigenti o altre persone invitate dal Presidente senza diritto di voto.
7. La G.E.N. è convocata dal Presidente, di norma, mensilmente ed ogni altra volta che lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi componenti. La riunione può avvenire anche in modalità telematica.
8. Le funzioni di componente della G.E.N. sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.

ART. 12 – Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente esprime l'unità politica di E.S.S.E. e la rappresenta presso le Istituzioni pubbliche e private e nei confronti di tutti gli interlocutori interni ed esterni.
2. Il Presidente assicura la direzione delle attività di E.S.S.E. così come definite dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale.
3. Il Presidente, in caso di urgenza, può assumere decisioni rientranti nella competenza della Giunta Esecutiva Nazionale che dovranno essere ratificate da quest'ultima nella prima riunione utile.
4. Il Presidente è il rappresentante legale di E.S.S.E. ed ha il potere di firma.
5. In caso di impedimento o assenza temporanea del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicario.
6. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicario, sino alla tenuta dell'Assemblea Elettiva.

ART. 13 – Il Vice Presidente Vicario

1. In caso d'assenza o d'impedimento temporaneo, il Presidente dell'E.S.S.E. è sostituito dal Vice Presidente Vicario eletto dal C.D.N.



2. In caso d'impossibilità di quest'ultimo, dal Vice-Presidente più anziano in carica o, a parità di carica, dal più anziano d'età.

ART. 14 – Il Segretario Nazionale

1. Il Segretario Nazionale dell'E.S.S.E. è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale, tra i suoi membri, può essere eletto anche dall'Assemblea, su proposta del Presidente Nazionale. Il Segretario Nazionale è tenuto a tutti gli aggiornamenti e alla conservazione dei Libri Sociali, Contabili e della documentazione dell'Ente per conto del Presidente Nazionale che è unico Responsabile.
2. Partecipa alle riunioni del C.D.N. e alle riunioni della G.E.N. dei quali è Segretario, come è Segretario anche dell'Assemblea Nazionale.
3. Esegue le deliberazioni del C.D.N. e dell'Assemblea Nazionale.
4. Il Segretario Nazionale decade dall'incarico in caso di decadenza del Presidente Nazionale.

ART. 15 – I Coordinatori Regionali

1. Ogni Regione nella quale saranno presenti almeno due Comitati Regionali di Settore avrà un Coordinatore Regionale, proposto dalla Giunta Esecutiva Nazionale e nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, che ha il compito di coordinare e controllare l'azione dei Comitati Regionali dei singoli settori.
2. Dura in carica cinque anni ed è possibile la rinomina.
3. È il riferimento operativo dei Comitati Regionali di Settore dei quali monitora l'attività e verifica gli atti.
4. Deve essere informato dai Comitati Regionali di Settore delle iniziative, progetti, eventi e manifestazioni al fine del loro coordinamento logistico e temporale.
5. Ha funzioni di controllo sulla gestione con potere di comunicare eventuali irregolarità.
6. Può avvalersi di collaboratori che operano sotto la sua responsabilità, i cui nominativi dovranno essere comunicati alla Giunta Esecutiva Nazionale, i quali dovranno operare nel rispetto delle regole del presente Statuto e dei Regolamenti emanati.
7. In caso di negligenza, inadempienza o inosservanza delle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti, il Coordinatore Regionale viene revocato dal Consiglio Direttivo Nazionale.



ART. 16 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore, verifica la gestione amministrativa, finanziaria e contabile di E.S.S.E., provvede all'esame del bilancio preventivo e di quello consuntivo, redigendone la relazione di accompagnamento.
2. L'organo di Controllo è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea Nazionale, scelti tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, non appartenenti al Consiglio Direttivo Nazionale e al Collegio dei Probiviri.
3. L'organo di Controllo elegge fra i suoi componenti il Presidente, il quale provvede alla convocazione del collegio.
4. L'Organo di Controllo è regolarmente costituito con la presenza del Presidente e di almeno un altro componente.
5. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Ciascun membro può essere revocato solo per giusta causa.
6. Il membro dell'Organo di Controllo che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea Nazionale; il nominato rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Controllo.
7. I membri dell'Organo di Controllo partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 17 – Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 a 5 componenti nominati dall'Assemblea Nazionale, fra i non appartenenti al Consiglio Direttivo Nazionale ed all'Organo di Controllo e scelti tra gli iscritti all'albo degli avvocati.
2. Il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi componenti il Presidente. Rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Probiviri decide su tutte le controversie che possono sorgere tra i Soci, tra gli Organi Centrali, tra gli Organi Centrali e dei Settori circa le violazioni, interpretazioni e applicazioni del presente Statuto.
4. Ratifica le decisioni dei Collegi dei Probiviri dei singoli Settori di E.S.S.E.



5. Può altresì decidere sul ricorso presentato da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea Nazionale per l'annullamento delle delibere degli organi sociali in quanto contrarie agli scopi e agli interessi di E.S.S.E.
6. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e devono essere prese entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle istanze.
7. Il Collegio dei Probiviri, su istanza del Consiglio Direttivo Nazionale, in caso di mancato rispetto delle finalità di E.S.S.E. e di violazioni delle norme del presente Statuto, istruisce il procedimento e propone all'Assemblea Nazionale, con provvedimento motivato e adeguata istruttoria e contestazione, l'eventuale provvedimento disciplinare o di espulsione di un Socio. Propone al Consiglio Direttivo Nazionale, per le finalità di all'art.10 comma 8, il commissariamento dei singoli Settori e dei loro Organi Periferici.
8. Il Collegio dei Probiviri verifica, su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale, al fine del riconoscimento di ciascuna Settore di E.S.S.E., la coerenza del suo Statuto con il modello base approvato.
9. Il Collegio dei Probiviri esercita gli altri poteri attribuitigli dallo Statuto.
10. Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre componenti.
11. Ciascun componente può essere revocato dall'Assemblea Nazionale solo per giusta causa.
12. Il componente del Collegio dei Probiviri che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea Nazionale e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio stesso.
13. I componenti del Collegio dei Probiviri partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale

ART. 18 – Patrimonio e Risorse

1. Il patrimonio di E.S.S.E. è costituito da:
 - beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. E.S.S.E. trae le risorse economiche e finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:



- a) quote associative;
- b) contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- c) contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali, nonché di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, comunitarie ed estere, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- d) eredità, donazioni e legati; erogazioni liberali; proventi da cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- f) ogni altro provento derivante dall'esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità del presente Statuto.

ART. 19 – Bilancio

1. Il bilancio di E.S.S.E. deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, secondo gli schemi previsti dall'art.13 del CTS. Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le quote associative e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri apporti di soggetti pubblici e privati.
2. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro il 31 maggio di ogni anno; il bilancio preventivo deve essere presentato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
4. I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti dalla Giunta Esecutiva Nazionale e sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale prima della definitiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo.
5. È vietata qualsiasi forma di distribuzione, anche indiretta, degli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati, nonché degli eventuali fondi di riserva o di parte del patrimonio.



6. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del CTS il patrimonio deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ART. 20 - Incompatibilità

1. E' incompatibile la qualifica di Dirigente Centrale, di Settore, di Segretario e Coordinatore Regionale con l'iscrizione ad altre Reti Associative.
2. Le cariche di componente dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con qualsiasi altra carica od incarico nell'ambito dell'Ente stesso.
3. La carica di Presidente Nazionale è compatibile con la carica di Presidente di un solo settore.
4. E' possibile detenere la carica di Presidente di un solo Settore ed il Presidente di settore non può detenere la carica di Presidente Regionale dello stesso settore.
5. E' possibile detenere la carica di Presidente di un solo Comitato Regionale di Settore.
6. La funzione di Coordinatore Regionale è incompatibile con la carica di Presidente di Comitato Regionale di Settore.

ART. 21 – Scioglimento

1. Lo scioglimento di E.S.S.E. può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Nazionale che dovrà pronunciarsi con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.
2. Nel caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio di E.S.S.E. sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, con le modalità di cui all'art. del CTS.

ART. 22 - Rinvio Codice Civile e al Codice del Terzo Settore

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore e del Codice Civile.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: CASERTA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CASERTA

Registrazione di Atto Privato

Il 24/06/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TEJ, serie 3, numero 989

data di stipula: 23/06/2025

ident.vo telematico: TEJ25L000989000CC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: DMRMSM64D21B963W

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

15819141001	DMRMSM64D21B963W			
-------------	------------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

